

9 01225

CONVENZIONE-QUADRO

tra

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel seguito denominata *Università*, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara -C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore pro tempore prof. Marco Dell'Isola, nato a Pozzuoli il 27 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2022 p.to 16


e

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cassino, nel seguito denominata anche *ODCEC di Cassino*, con sede legale in CASSINO (FR), Via G. Di Biasio, n.80 - C.F. 90024230600, rappresentato dal Dott. Mauro Cernesi, in qualità di Presidente *dell'ODCEC di Cassino*, nato a Cervaro il 08/03/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'ODCEC di Cassino, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio dell'Ordine giusto verbale n.4 22/04/2022.

Di seguito denominate entrambe *Parti*

Premesso che

- l'*Università*, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppa e diffonde le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;
- l'*Università*, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca che vertono su argomenti di comune interesse tra le parti.



- l'*Università* vanta esperienza e conoscenza nel campo degli studi portati avanti dai singoli Dipartimenti, in particolare in ambito economico e giuridico.
- *ODCEC Cassino* ha tra i suoi fini statutari e istituzionali la formazione della cultura economica e giuridica, anche mediante l'apporto coordinato di altri enti e istituzioni, ovvero mediante accordi con enti esterni;
- è scopo delle *Parti* ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di adeguati strumenti, possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

Art. 2 Obiettivi della cooperazione

Le *Parti* concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti, di stipulare un accordo di cooperazione ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, affinché le attività dell'*Università* e dell'*ODCEC Cassino* possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- economico
- giuridico
- aziendalistico

Art. 3 Ambiti e modalità della cooperazione

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'*Università e ODCEC Cassino* si impegnano ad attuare le attività di cui all'art. 2 tramite specifici accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle *Parti*, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;

- attività di supporto alla didattica;

- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate

- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le *Parti* che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, al *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati dell'Università*, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle *Parti*, e richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.

Supporto alla didattica:

ODCEC Cassino dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'*Università* nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del *Regolamento didattico dell'Università*.

A tale scopo *ODCEC Cassino* si renderà disponibile a:

- mettere a disposizione competenze per la didattica dei Corsi di studio, dei Dottorati di Ricerca, dei Master dell'*Università*;

- favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage/tirocini formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

- collaborare con l'*Università* affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione;

- rendere accessibile, per studenti, personale docente, ricercatore le proprie strutture (attrezzature, macchinari, laboratori ecc.) per completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

L'*Università* e *ODCEC Cassino* potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- ricerca scientifica;
- alta formazione;
- consulenza scientifica.

Partecipazioni a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario

Le *Parti* si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune. Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le *Parti* condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze. La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le

Parti.

Ulteriori eventuali impegni

ODCEC Cassino si rende disponibile a consentire l'utilizzo della sede di Cassino per lo svolgimento di attività formative.

Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.

Art. 4 Responsabili scientifici della Convenzione

L'*Università* indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il prof. Fabio Nappo Associato del Settore Scientifico Disciplinare SECS-P07, afferente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.

ODCEC Cassino indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il dott. Mauro Cernesi, Presidente *dell'ODCEC di Cassino*.

Art. 5 Proprietà e diffusione dei risultati

Eventuali risultanti scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle *Parti*, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.


La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

Art. 6 Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali

L'utilizzazione del nome e/o logo delle *Parti* si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle *Parti* è sottoposto all'obbligo di citarne



la fonte. Le *Parti* si impegnano a non divulgare a terzi, senza previo accordo, i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 Responsabilità

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto degli accordi attuativi della presente Convenzione, sarà regolata negli stessi.

Art. 9 Aggravi finanziari

La presente Convenzione non comporta aggravi finanziari per le *Parti*.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

Art. 10 Esecuzione delle prestazioni

Le *Parti* si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

Art. 11 Facoltà di recesso

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

Art. 12 Durata e rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previa approvazione degli organi deliberanti delle *Parti*, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Al termine della Convenzione l'*Università* e *ODCEC Cassino* redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 13 Copertura assicurativa

L'*Università* garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

L'*ODCEC Cassino* garantisce analoga copertura ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 14 Salute e sicurezza del lavoro

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.



Art. 15 Trattamento dei dati personali

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Art. 16 Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in



relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 Registrazione e spese

La presente Convenzione, sottoscritta in duplice esemplare, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Cassino, 13 SET. 2022

Cassino, 19-10-2022

Per l'Università

Per ODCEC Cassino

IL RETTORE

IL PRESIDENTE

Prof. Marco Del'Isola

Dott. Mauro Cernesi

